



Delibera della Giunta Regionale n. 596 del 31/10/2016

Dipartimento 55 - Dipartimento delle Risorse Finanziarie,Umane e Strumentali

Direzione Generale 13 - Direzione Generale per le risorse finanziarie

Oggetto dell'Atto:

LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, ART. 1, COMMI 710 E 711 - PAREGGIO DI BILANCIO. ULTERIORI DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che il Consiglio Regionale, con legge regionale 18 gennaio 2016, n. 2, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania, in conformità con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
- b. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 17 del 16 gennaio 2016, ha approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania;
- c. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 52 del 15 febbraio 2016, ha approvato il Bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;

PREMESSO, altresì,

- a. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le regioni devono conseguire, nell'anno 2016 un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- b. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 710-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall' art. 10, comma 2, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, a decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo; nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; l'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720; ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
- c. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'applicazione del precedente comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio; limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento;
- d. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 712-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall' art. 9, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712;

- e. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall' art. 9, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015;
- f. che, l'articolo 1, comma 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 681 del medesimo articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016;
- g. che, con Intesa raggiunta nella Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016, si è stabilito, tra l'altro, che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto, le Regioni conseguono un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per complessivi euro 1.900 mln;
- h. che, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto di cui alla lettera g, la Regione Campania deve conseguire un risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari ad euro 200.257.000,00;
- i. che, con DGRC n. 132 del 30 marzo 2016, la Regione Campania ha deliberato di assicurare il contributo agli obiettivi di finanza pubblica per il 2016 di cui all'art. 1, comma 683, della L. n. 208/2015 avvalendosi anche della facoltà di realizzare pagamenti sui progetti finanziati con le risorse del FSC mediante l'utilizzo di risorse del proprio bilancio senza maturare il diritto a ricevere le corrispondenti quote di trasferimento e rinunciando alle stesse in via definitiva con corrispondente cancellazione dei residui di stanziamento del FSC, così come previsto dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016;
- j. che per effetto di quanto previsto al precedente punto, la copertura del contributo agli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 683, L. 208/2015, viene assicurato per l'importo di € 39.295.000,00, mediante un'equivalente riduzione delle risorse FSC poste a copertura degli interventi conclusi ammessi a cofinanziamento sul PO FESR 2007-2013 e che abbiano già generato certificazione, ed il risultato positivo dei saldi di competenza di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 da conseguire per l'anno 2016 viene rideterminato in euro 160.962.00,00;
- k. che, il primo periodo del comma 6 dell'art 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dispone che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;
- l. che, ai sensi della vigente normativa di contabilità, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti spese finanziate da entrate vincolate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che ne costituiscono la copertura;
- m. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 3 maggio 2016 è stata disciplinata la gestione della spesa con determinazione dei limiti agli impegni di spesa a valere sulla competenza libera ed ai pagamenti in conto competenza per spese libere, per spese con copertura costituita dal fondo

pluriennale vincolato, per spese con copertura costituita da reiscrizione di quote del risultato di amministrazione e pagamenti in conto residui;

CONSIDERATO che,

- a. è opportuno aggiornare, anche in considerazione dell'andamento degli accertamenti, i limiti degli impegni per spesa libera, stabiliti con la citata deliberazione n. 181 del 3 maggio 2016, da poter assumere al 31/12/2016;
- b. è prioritario assicurare la spesa relativa alle rate di mutuo, al personale ed al funzionamento, la spesa necessaria per evitare la decertificazione dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, nonché la spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a quelle il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;

CONSIDERATO, altresì, che

- a. tenuto conto dell'andamento dei flussi di cassa, è necessario fissare i limiti nell'emissione degli ordinativi di pagamento al 31/12/2016 per ogni direzione generale o equiparata;
- b. è prioritario garantire i pagamenti relativi alle rate di mutuo, al personale ed al funzionamento, la spesa necessaria per evitare la decertificazione dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, nonché la spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a quelle il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- c. è necessario proseguire nell'azione di rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e fondo di cassa effettivo dovuta alla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente;

VISTI

- a. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- b. la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- c. la Circolare MEF n. 5 del 10 febbraio 2016;
- d. l'Intesa Conferenza Stato Regioni dell'11 febbraio 2016;
- e. il decreto 4 luglio 2016;
- f. il D.L. 24 giugno 2016, n. 113 (convertito in legge dall'art. 1, co. 1, legge 7 agosto 2016, n. 160)
- g. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 e ss.mm.ii.;
- h. la L.R. 18 gennaio 2016, n. 2;
- i. la D.G.R.C. n. 17 del 16 gennaio 2016;
- j. la D.G.R.C. n. 52 del 15 febbraio 2016;
- k. la D.G.R.C. n. 132 del 30 marzo 2016;
- l. la D.G.R.C. n. 181 del 3 maggio 2016;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che si intendono di seguito integralmente riportati:

- 1. di rimodulare i limiti di spesa assegnati a ciascuna struttura direttoriale o equiparata, autorizzando, a tutto il 31/12/2016, impegni riferiti alla spesa libera nel rispetto degli importi stabiliti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2. di richiamare le disposizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'art 56 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che stabilisce che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti

pregressi, il funzionario della Regione che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;

3. di stabilire per ogni struttura direttoriale o equiparata il limite nei pagamenti (in c/competenza su spesa libera, spesa con copertura costituita da reiscrizione di quote di avanzo, spesa con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato, ed in c/residui da spesa libera e vincolata), a tutto il 31/12/2016, come da allegato 2 alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che i responsabili delle strutture organizzative, nell'adottare i provvedimenti di impegno e liquidazione, diano priorità alla spesa relativa alle rate di mutuo, al personale ed al funzionamento, la spesa necessaria per evitare la decertificazione dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, nonché la spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a quelle il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
5. di richiamare, inoltre, la vigente normativa di contabilità che dispone che l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti spese finanziate da entrate vincolate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che ne costituiscono la copertura;
6. di demandare alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie il monitoraggio della spesa così come sopra disciplinata;
7. di dare mandato al Dirigente della Unità Operativa Dirigenziale Gestione delle spese regionali della Direzione Generale per le Risorse finanziarie di provvedere all'emissione degli ordinativi di pagamento relativi ai decreti di liquidazione da mettere in esecuzione, dando priorità, in caso di carenza di liquidità, alla spesa relativa alle rate di mutuo, al personale ed al funzionamento, la spesa necessaria per evitare la decertificazione dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea, nonché la spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocumento alla collettività, a quelle il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
8. di riservarsi di effettuare le necessarie rimodulazioni dei limiti di spesa assegnati con il presente provvedimento sulla scorta dell'effettivo andamento delle entrate e delle spese, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet della Regione;
10. di inviare il presente provvedimento:
 - 10.1 ai Dipartimenti;
 - 10.2 alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle Strutture di Missione, alla Struttura di Supporto tecnico Operativo alla Segreteria di Giunta e, per loro tramite, ai Dirigenti delle Unità Operative Dirigenziali;
 - 10.3 all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.